

Rep. n. 23/2024 del 15/07/2024

N. 9/2024 R.G. Liq. CONT. CCI
N. 179 CRONOL.
N. 23 REPERT.
N. 18 SENT.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Chiara D'Alfonso	Presidente rel
Dott. Maria Rosaria Boncompagni	Giudice
Dott. Maria Teresa Pesca	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 22 /22-1/ 2024P.U.

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 13 maggio 2024 da parte **REDAZIONE** (C.F. **REDAZIONE**) rappresentata e difesa dall'avv. **REDAZIONE** (c.f. **REDAZIONE**); vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. **REDAZIONE** ricorre in proprio e il denunciato indebitamento trae origine dalla crisi d'impresa delle varie società di cui è stato legale rappresentante e/o socio con conseguente impossibilità di far fronte alle diverse obbligazioni garantite e non rientra tra le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;
- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. **REDAZIONE**, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d)

Con il CCII sparisce invece l'esigenza di illustrare le cause del sovraindebitamento, la diligenza nell'assumere le obbligazioni e le ragioni che hanno impedito l'adempimento così come ogni riferimento agli atti di frode compiuti nel passato. Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento, né l'assenza di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, non essendo stata



riprodotta nel CCII la norma dettata dall'art. 14 - quinquies, c. 1, L. 3/2012, in ragione dell'estensione della legittimazione a chiedere l'apertura della procedura ai creditori e tenuto conto che non esistono ragioni plausibili per escludere dall'ammissione a detta procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti in fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni (Trib. Roma 01/12/2022)

- 5) dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge che:
- il ricorrente risulta complessivamente esposto per € 721.204,61;
 - il ricorrente negli ultimi tre anni 2021/2022/2023 ha prodotto il seguente reddito: 2020: € 22.329,00; 2021: € 20.494,00; 2022: € 22.283,00;
 - il nucleo familiare è composto dal solo ricorrente;
 - il sig. [redacted] all'attualità risulta proprietario di un solo bene in quota 50% e l'OCC nominato ha potuto confermare la unica titolarità di bene immobile in quota 50% la cui liquidazione è stata dichiarata difficile ed improbabile. A seguito di richiesta di chiarimenti il ricorrente ha allegato CTU resa nella procedura esecutiva n. [redacted] nella quale, effettivamente, tale dichiarazione vi è anche per interclusione del fondo, a prescindere dalla difficile liquidazione di bene immobile in quota.

Trattasi di

4. Comune di [redacted] (CH), Cont. [redacted] ½, Catasto F, fg. [redacted] part. [redacted] 2, sub. [redacted] cat. Area Urbana.

mentre gli altri beni immobili sono stati liquidati nella stessa espropriazione immobiliare.

Dalla storia ipotecaria emerge che:

3) BENI OGGETTO DELLA RELAZIONE
C) descrizione dei beni: fabbricato in Comune di [redacted] identificato al Catasto Fabbricati al fg. [redacted] mapp. [redacted] subalterno [redacted] area urbana di mq. 42. Confini come in mappa e meglio in fatto.
STORIA IPOTECARIA
A tutto il 17 Dicembre 2014 l'immobile risulta di proprietà dei signori [redacted] nato a [redacted] pieno proprietario della quota di ½, D. [redacted] A nata [redacted] piena proprietaria della quota di ½, come meglio si evince dalla seguente cronistoria: a) al ventennio il terreno fg. [redacted] mapp. [redacted] risultava di proprietà dei signori [redacted] 3 pieno proprietario della quota di ½, [redacted] piena proprietaria della quota di ½, per averlo acquistato dai signori [redacted] con atto Notale G. [redacted] del [redacted] n. [redacted] di rep. e trascritto a Chieti il [redacted] n.ri [redacted].
Con costituzione di area urbana del 12/01/2001 n. [redacted] veniva costituita l'attuale particella 402/6 del fg. [redacted]



Rispetto al regime patrimoniale dei due coniugi parte ricorrente allega sentenza della CORTE DI APPELLO di ROMA che riconosce efficacia nella Repubblica Italiana alla pronuncia di dichiarazione di nullità del matrimonio tra **██████████** e **██████████**.

Nulla si dice circa il regime precedente che, alla data del riconoscimento della pronuncia di annullamento, si deve intendere sciolto, ove in comunione, ai sensi dell'articolo 191 c.c.

Resta che la concreta verifica circa la evidente difficoltà di liquidazione del bene viene rimessa al liquidatore nominando, verifica che chiede sia preliminare alla trascrizione della presente sentenza nei RRII.

- Il ricorrente non risulta titolare di beni mobili registrati ma non allega estratto conto corrente e giacenza rimettendo anche per la verifica al nominando liquidatore
- 6) ritenuto che, pertanto, il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento, atteso che, tenuto conto dei redditi mensili prodotti e delle spese necessarie per i bisogni della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva rilevante è rappresentata dalle disponibilità mensili e, in ipotesi di valutazione di convenienza, dal bene immobile detenuto in quota, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
- 7) ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
- 8) ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dai debitori;
- 9) ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti debba essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo "tendenzialmente" applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCII che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (1) e che la sua concreta determinazione debba essere in ogni caso rimessa al Giudice delegato una volta acquisita dai debitori la documentazione necessaria anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare e sentito il parere del liquidatore;
- 10) ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 lett. d) siano escluse dalla liquidazione altresì "le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge";
- 11) ritenuto in definitiva che, allo stato, debba ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del ricorrente;
- 12) rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 13) ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;



14) ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II;

p.q.m.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII,

- 1) Dichiaro l'apertura della liquidazione controllata di R. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
- 2) Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Chiara D'Alfonso;
- 3) Nomina liquidatore l'OCC, Dott. ALBERTO [REDACTED];
- 4) Ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori.

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

5) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autorizzazione in favore del ricorrente di continuare ad occupare la casa di abitazione;

6) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale del ricorrente, secondo il criterio indicato, che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore subito dopo l'accettazione presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;

7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED];

8) dispone che il liquidatore per ciascuna procedura di liquidazione controllata:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

9) ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

10) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Lanciano o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata.

11) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Lanciano, li 15/07/2024

Il Presidente rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso

